



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale di Finanza
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
SETTORE IV

Rif.to prot. entrata n. 84020 del 8.5.2018

Risposta a nota n. 25225 del 8.5.2018

Al Sindaco del Comune di Oristano
istituzionale@pec.comune.oristano.it

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Dipartimento della funzione pubblica –
Ispettorato
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Alla Procura regionale della Corte dei conti
presso la Sezione giurisdizionale per la
Regione Sardegna
sardegna.procura@corteconticert.it

Alla Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per la Regione Sardegna
sardegna.controllo@corteconticert.it

Al Collegio dei revisori dei conti del
Comune di Oristano
istituzionale@pec.comune.oristano.it

e, per conoscenza

Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e
territoriali
Direzione centrale della finanza locale
finanza_locale.prot@pec.interno.it

Al Presidente della Regione Sardegna
presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it

All'Ufficio territoriale del governo di
Oristano
protocollo_pre_for@pec.interno.it

OGGETTO: Verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Oristano (Rif. Prot. S.I. 1583/IV da citare sempre nella risposta).

Con nota n. 217808 del 20.12.2017 è stata trasmessa la relazione e l'elenco delle irregolarità e disfunzioni (punti da 1 a 4) concernenti la verifica indicata in oggetto, con l'invito a porre in essere i provvedimenti necessari alla regolarizzazione delle situazioni di rilievo e a darne conoscenza a questo Dipartimento.

Dall'esame delle considerazioni pervenute con la nota che si riscontra, risulta che possono considerarsi superati i rilievi n. 1 e n. 4 in relazione idonee motivazioni espresse a sostegno del proprio operato.

Per quanto riguarda, invece, le problematiche contraddistinte dai punti sotto indicati, si esprimono le seguenti considerazioni.

- ✓ *Irregolare attribuzione dell'indennità di maneggio valori a personale adibito solo saltuariamente ad attività che comportano maneggio di danaro (rilievo n. 2).*

L'indennità di maneggio valori, come scrive l'ARAN in alcuni orientamenti applicativi:

- a) è rimessa alla contrattazione integrativa;
- b) la contrattazione "dovrà necessariamente prendere in considerazione gli elementi oggettivi che determinano l'effettivo esercizio del 'maneggio di valori di cassa'" (RAL 244);
- c) si devono esplicitare "le condizioni, l'ammontare e le modalità di erogazione" dell'indennità" (EPNE 217);
- d) si qualifica in una "particolare responsabilità del personale addetto al maneggio di valori" (EPNE 166).

Come chiarito da lungo tempo dalla giurisprudenza, l'indennità in esame comporta l'attribuzione della qualifica di agente contabile, tenuto alla resa del conto giudiziale (Cons. Stato Sez. V, 11-07-1988, n. 440; Corte dei conti, Sez. I centrale d'appello, sent. 10.3.1988, n. 37).

Tanto sopra premesso, non è sufficiente, per superare il rilievo, la semplice affermazione da parte dell'Ente di aver legittimamente corrisposto l'indennità in parola, perché i dipendenti,

rispettivamente dell'Ufficio appalti e contratti, dei Servizi sociali e dell'Ufficio personale, hanno svolto attività comportanti il maneggio di denaro in via continuativa.

Il rilievo resta, pertanto, confermato.

- ✓ *Irregolare applicazione dell'orario ridotto a n. 35 ore, in assenza della comprovata e proporzionale riduzione dei compensi per lavoro straordinario (rilievo n. 3).*

Come evidenziato nella relazione ispettiva, l'ARAN ha subordinato la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore, come previsto dall'art. 22 CCNL 1.4.1999, alla dimostrazione di un risparmio di spesa pari al valore dell'ora di lavoro ridotta settimanalmente anche con risparmi sul lavoro straordinario. Spetta agli organi di controllo interno dell'ente verificare che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni derivanti dall'art. 22, comma 1, del citato CCNL dell'1.4.1999 e soprattutto certificare espressamente che i maggiori oneri connessi dall'adozione dell'orario di lavoro di 35 ore trovino effettiva copertura nella riduzione dell'orario straordinario.

È lo stesso Ente che, nella risposta fornita, indica che la riduzione dell'orario straordinario non c'è stata e non è possibile condividere come giustificazione la circostanza che abbiano avuto luogo due importanti manifestazioni cittadine, che hanno richiamato, per più giorni, pubblico sia dalla Sardegna che dal resto d'Italia. Si tratta, infatti, di eventi che non presentano il carattere dell'imprevedibilità sopravvenuta e dei quali, quindi, il Comune avrebbe preventivamente dovuto tenere conto.

Si osserva, infine, che l'Ente non ha fornito prova dell'avvenuta certificazione da parte dell'organo di controllo interno.

Per le ragioni sopra esposte il rilievo resta confermato.

Si ricorda, infine, che l'Ente è tenuto, comunque, a procedere all'accertamento delle responsabilità nei confronti dei soggetti titolari dei procedimenti amministrativi che possono aver dato luogo ad eventuali ipotesi di danno erariale e ad attuare tutti gli atti interruttivi della prevista prescrizione, al fine di tenere indenne l'Istituzione da qualsiasi danno derivante da attività poste in essere dai propri funzionari, anche nel caso di mancata completa conclusione delle azioni avviate.

Premesso quanto sopra, nel rimettere all'autonoma iniziativa di codesto Ente l'adozione delle misure atte a definire le descritte questioni ancora sospese, si comunica di ritenere conclusa, per quanto di competenza, la presente trattazione, fatte salve le eventuali determinazioni della Procura regionale della Corte dei conti in indirizzo.

La predetta Procura regionale valuterà l'opportunità di far conoscere l'esito della vertenza.

Il Ragioniere Generale dello Stato